

Allegato A2 alla delibera n. 642/06/CONS

Integrazione alla consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere:

(mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/ce).

I. Premessa

1. Con riferimento alle misure individuate per il controllo dei prezzi, ai sensi dell'art. 67 del Codice delle comunicazioni elettroniche, si ritiene opportuno specificare alcuni orientamenti già contenuti nel testo sottoposto a consultazione pubblica (delibera n. 410/04/CONS). Ciò in ragione del fatto che, nel processo di consultazione, non sembrano essere stati adeguatamente sviluppati i punti relativi alle misure di controllo dei prezzi in capo a Telecom Italia nel caso di gare pubbliche ed equivalenti procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati business, nonché alle misure proposte per la valutazione di offerte in *bundling* da parte di Telecom Italia.

II. Misure per il controllo sui prezzi dei servizi al dettaglio

2. La delibera di consultazione pubblica n. 410/04/CONS, stabilendo il divieto di praticare prezzi inferiori ai costi e l'obbligo di sostenibilità per le offerte dell'operatore notificato, ha individuato gli strumenti di controllo dei prezzi descritti nei punti 165 e succ., ed in particolare ha confermato l'utilizzo dei due test relativi:
 - a) la c.d. "soglia di sotto-costo" (test 1);
 - b) la c.d. "soglia di replicabilità" (test 2).
3. La delibera prevede che le offerte che non superano il test n. 1 siano da ritenersi sotto-costo, in quanto non garantiscono un margine sufficiente per

l'operatore notificato e - pertanto - non sono autorizzate. Inoltre, le offerte che superano entrambi i test non manifestano elementi di criticità, sia per la garanzia di recupero dei costi per l'operatore notificato, sia per la replicabilità dell'offerta da parte di un operatore efficiente e – pertanto- sono consentite. Un'analisi più approfondita – al fine di valutarne l'effettiva replicabilità - viene, invece, prevista per le offerte ricadenti nell'area intermedia tra le soglie definite dai due test.

4. La prassi applicativa degli strumenti di controllo ha – a questo riguardo - evidenziato la necessità di ridurre l'area di incertezza che si determina allorché le offerte si situino tra i due livelli di test, per concentrarsi sul profilo concorrenziale che maggiormente si è presentato come problematico in occasione delle verifiche sui prezzi finali dell'operatore notificato, ossia, la effettiva sostenibilità per i concorrenti.
5. L'Autorità ritiene pertanto opportuno ridurre l'area di incertezza utilizzando il test di replicabilità (test 2) come soglia (minima) che le offerte dell'operatore notificato devono necessariamente superare per essere autorizzate, fermo restando che, in ogni caso, l'Autorità verificherà che le condizioni economiche dell'offerta consentano all'operatore dominante il recupero dei costi, con l'impiego del test di sotto-costi (test 1).
6. Gli algoritmi dei test sono quelli di cui alla Delibera n. 152/02/CONS. Le variabili economiche e tecniche utilizzate nei test assumeranno a riferimento i costi effettivamente sostenuti dagli operatori nella fornitura dei servizi, in relazione ad ognuno dei due mercati in questione (residenziale e non residenziale). Nell'applicazione dei test per le verifiche di orientamento al costo e di replicabilità, dovranno essere valutati gli effetti sui costi di fornitura delle tecnologie adottate.

1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare il test di replicabilità quale soglia (minima) che le offerte dell'operatore notificato devono superare per essere autorizzate?

Le osservazioni degli operatori

7. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare unicamente il test di replicabilità quale soglia che le offerte dell'operatore notificato devono superare per essere ritenute conformi alla normativa

vigente, in quanto evidenzia situazioni in cui situazione in cui i valori di replicabilità risultano più bassi dei valori di sostenibilità, ovvero il test di sotto-costi si colloca al di sopra del test di replicabilità.

8. Telecom Italia, ritiene che le condizioni economiche praticate debbano essere valutate esclusivamente attraverso il test di replicabilità in modo da rispecchiare l'effettiva segmentazione di clientela e l'effettivo grado di competizione nei differenti segmenti di mercato. In tal senso il test di replicabilità dovrebbe essere ridefinito valutando;
 - a) l'effettiva segmentazione dell'utenza in termini di tipologia di clientela e livello di spesa;
 - b) l'effettivo grado di competizione di prezzo nei diversi segmenti di clientela, individuando valori del parametro Molo differenti e decrescenti a seconda del segmento di clientela a cui è rivolta l'offerta;
 - c) l'inversione dei due livelli di soglia,
 - d) la replicabilità complessiva dell'offerta, sull'intero insieme di servizi acquistati dal cliente.
 - e) la modalità efficiente di fornitura e sui costi evitabili incrementali.
9. Gli operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind) sono favorevoli all'individuazione di un unico livello di test individuato nella soglia di replicabilità in tal modo, si riduce l'incertezza derivante dalle offerte che propongono prezzi che si collocano nell'area grigia. In merito alla metodologia di applicazione del test 2, gli operatori richiedono che sia garantita una maggiore trasparenza nelle modalità di svolgimento del test di replicabilità e ribadiscono che i test di prezzo devono essere eseguiti separatamente sui singoli servizi. In particolare, gli operatori chiedono di rivedere il fattore di attenuazione dei costi di interconnessione in raccolta "ε", alla luce dell'evoluzione dell'*unbundling*. L'impatto delle nuove tecnologie sulla determinazione della soglia di replicabilità non è da ritenersi rilevante fino ad un significativo sviluppo delle medesime tecnologie.
10. Un operatore (Vodafone) condivide l'orientamento dell'Autorità e ritiene necessaria una rivisitazione della delibera n.152/02/CONS in termini di modalità di valutazione dei servizi offerti, allocazione dei costi sottostanti e trasparenza dell'analisi svolta, contraddittorio con gli operatori interessati e approvazione espressa delle offerte. Vodafone al fine di garantire la parità di trattamento ritiene opportuno prevedere anche il monitoraggio delle offerte

relative a *servizi non regolamentati* almeno con riferimento al rispetto del principio di non discriminazione e del divieto di sussidi incrociati.

Le conclusioni dell'Autorità

11. In merito alla proposta di modifica del test di replicabilità (test 2) avanzata da Telecom Italia, per quanto attiene alla richiesta di differenziazione del parametro Molo, ovvero il margine operativo dell'operatore efficiente già previsto nei test della delibera n. 152/02/CONS, l'Autorità ritiene che, successivamente all'entrata in vigore del provvedimento sui mercati in esame, possa essere valutata l'opportunità di rivederne i valori.
12. Inoltre, l'Autorità si riserva l'opportunità di rivedere i parametri specifici utilizzati nei test (Molo ed il fattore di attenuazione dei costi di interconnessione in raccolta "ε", oltre che procedere a ulteriori valutazioni della struttura di costo che caratterizzano un operatore efficiente anche sulla base dei dati di costo degli operatori alternativi.
13. In considerazione dell'osservazione avanzata da Telecom Italia, in relazione alla disomogeneità tra le diverse basi di costo utilizzate nei test di sottocosto e di replicabilità che, in alcuni casi, possono determinare l'inversione dei due livelli di soglia, dovuto anche all'andamento dei costi dei servizi di interconnessione presenti nell'offerta di riferimento e disciplinati dal meccanismo del *network cap*, si ritiene che in sede di valutazione del rispetto dei vincoli, al fine di garantire un'effettiva corrispondenza economica e contabile tra i due test, possano essere valutate le modalità di allineamento delle basi di costo utilizzate. Ciò anche considerando, quanto già osservato nella delibera n. 289/03/CONS, che il riscontro dei livelli dei prezzi delle diverse tipologie di traffico con i corrispondenti costi siano effettuati anche valutando l'evoluzione delle curve di costo dei servizi intermedi impiegati per la fornitura dell'offerta finale.
14. In merito all'opportunità di fissare il criterio di superamento della soglia di replicabilità, ai fini della commercializzazione dell'offerta, sulla base delle motivazioni riportate dall'Autorità rileva quanto segue. In considerazione dell'opportunità di ridurre l'area di incertezza che si determina, allorché le offerte si situino tra i due livelli di test, e delle valutazioni espresse dagli operatori in risposta alla proposta di indicare il test 2 quale soglia minima, l'Autorità ritiene che le offerte dell'operatore notificato devono necessariamente superare il test di replicabilità per essere autorizzate.

15. In ogni caso, l'Autorità verificherà che le condizioni economiche dell'offerta consentano all'operatore dominante il recupero dei costi, con l'impiego del test di sotto-costo (test 1).
16. In merito alla richiesta di effettuare una valutazione delle offerte basata sulle modalità efficienti di fornitura e sui costi evitabili incrementali, l'Autorità rinvia a quanto discusso in merito alle domande 13-16 dell'Allegato A1.

III. Procedure per la presentazione e valutazione delle offerte

17. Nel documento di consultazione (punto 169), l'Autorità, nel confermare la vigente regolamentazione, aveva espresso l'orientamento che il divieto di prezzi predatori e sotto-costo fosse affiancato da un obbligo di comunicazione delle nuove offerte (alla stessa Autorità), al fine di svolgere la verifica delle offerte di Telecom Italia.
18. I termini e le modalità di tali comunicazioni confermavano – in effetti – quanto previsto nell'allegato D della delibera n. 152/02/CONS, introducendo unicamente una deroga all'obbligo di comunicazione preventiva nel caso di gare pubbliche, in linea con quanto, a questo riguardo, è stato espresso dal Consiglio di Stato¹. Questa deroga era stata giudicata necessaria dal Consiglio di Stato per garantire a tutti i potenziali concorrenti le stesse condizioni per poter accedere alla determinazione dell'offerta nei casi di gare pubbliche in cui un'amministrazione invita i concorrenti a presentare un'offerta e procede alla scelta dell'offerta economicamente più conveniente.
19. Attraverso l'analisi delle modalità di selezione del fornitore generalmente utilizzate nel mercato non residenziale, anche alla luce di quanto emerso in occasione della consultazione pubblica, l'Autorità ha riscontrato che analoghe procedure sono utilizzate anche da alcuni clienti non residenziali. In altri termini, le società private, nel richiedere servizi di telecomunicazione che comportino significativi impegni di spesa, ricorrono a procedure analoghe a quelle seguite dalla Pubblica Amministrazione per la selezione del fornitore di servizi di telecomunicazione. La società privata procede, infatti, a richiedere più offerte da comparare, fissando l'oggetto del contratto e tipicamente vincola i tempi e la riservatezza delle comunicazioni, anche avvalendosi di strumenti di aste via Internet (*e-procurement*).

¹ Parere del Consiglio di Stato n. 598/2001 Sezione I, del 29 maggio 2002.

20. Fermo restando che, tanto in occasione di gare pubbliche, quanto in occasione di procedure ad evidenza pubblica promosse da soggetti privati per la selezione del fornitore, Telecom Italia è tenuta a rispettare gli obblighi in materia di controllo dei prezzi, l'Autorità, in linea anche con analoghe determinazioni assunte da alcuni regolatori europei, ha maturato l'orientamento di estendere la deroga alla comunicazione preventiva dalle sole gare pubbliche anche al caso di offerte presentate nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica promosse da soggetti privati per la selezione del fornitore, purché siano opportunamente documentabili nonché di rilevante valore (superiore a 800.000 €), così da consentire il corretto svolgimento della procedura selettiva da parte del cliente.
21. A tal fine, si intende per procedura ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, quella in cui il cliente privato fissa la tipologia e le caratteristiche dei servizi che vuole acquisire, con le relative quantità e modalità di contratto e svolge una comparazione di offerte presentate da più fornitori, scegliendo quella che risulta "economicamente più vantaggiosa".
22. Nelle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, di valore inferiore alla soglia indicata, permane in capo a Telecom Italia l'obbligo di comunicare preventivamente all'Autorità le condizioni economiche praticate. Per partecipare a tali negoziazioni, Telecom Italia potrà richiedere l'autorizzazione preventiva di offerte standard relative a diversi profili di consumo della clientela, che l'Autorità manterrà riservate.
23. L'Autorità, laddove non sia espletato il controllo preventivo delle offerte, eserciterà in ogni caso i propri poteri di vigilanza sui contratti stipulati, eventualmente anche a seguito di riscontri a campione. In tal senso, provvederà qualora lo si riscontri a contestare il mancato rispetto degli obblighi in materia di controllo dei prezzi in capo ad un operatore con significativo potere di mercato.
24. Considerata l'applicazione degli strumenti di vigilanza sui contratti non solo nel caso di gare pubbliche (di cui tipicamente si ha un'evidenza pubblica), ma anche nel caso di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di rilevante valore (di cui tipicamente non si ha notizia pubblica), per consentire all'Autorità di svolgere le attività di controllo, Telecom Italia dovrà dare notizia dei contratti stipulati a condizioni di offerta non autorizzate, entro il termine di un mese dalla stipula del contratto. A tal fine, sarà realizzato un database, accessibile alla sola Autorità, per il quale si

indicherà un responsabile per il trattamento dei dati e delle informazioni, che conterrà le seguenti informazioni:

- i) la data di inserimento del contratto
- ii) il nome del cliente
- iii) i riferimenti che dimostrino l'espletamento di una procedura selettiva estesa a più concorrenti (ad es. lettera di invito, avviso pubblico, *home page*, *e-procurement*)
- iv) il valore economico e la durata del contratto
- v) la data di sottoscrizione del contratto
- vi) la descrizione dei singoli servizi forniti e relativi volumi
- vii) le condizioni economiche e tecniche praticate per i servizi offerti.

25. La verifica di tali contratti determinati nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore sarà svolta d'ufficio dall'Autorità o su segnalazione da parte di un operatore alternativo a prescindere dalla sua partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, indicando i motivi di contestazione dell'offerta.

26. Le richieste di verifica mediante segnalazione dovranno pervenire entro trenta giorni dal momento dell'aggiudicazione del contratto; in tale occasione, l'Autorità potrà richiedere a Telecom Italia la trasmissione delle informazioni di cui sopra (punto 13), nel termine perentorio di quindici giorni. L'Autorità può convocare l'operatore alternativo che ha segnalato la non conformità dell'offerta affinché esponga, motivando, le proprie osservazioni. L'Autorità si pronuncia sull'effettiva predatorietà dell'offerta entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione.

2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di estendere, nei termini e alle condizioni summenzionate, la deroga alla comunicazione preventiva delle offerte presentate dai clienti privati nell'ambito di gare pubbliche anche al caso di offerte presentate nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di valore superiore a 800.000 €?

Le osservazioni degli operatori

27. Un operatore (Telecom Italia) ritiene che la soglia di 800.000 euro sia particolarmente elevata considerate le caratteristiche dell'imprese in Italia e

propone di realizzare 3 segmenti di clientela affari predisponendo 3 fasce di fatturato, inferiore a 36.000, compreso tra 36.000 e 200.000 nonché oltre 200.000 nelle quali si collocano rispettivamente 2,6 milioni, 13.000 e 2.000 clienti. La clientela affari dovrebbe essere segmentata in funzione delle differenze nelle variabili che caratterizzano i vari segmenti di clientela quali il volume di traffico, i costi commerciali, i costi di rete. Telecom Italia La contabilità regolatoria, in quanto riferita ad anni precedenti la proposizione di offerta ed in quanto definita sulla base di costi medi di fornitura del servizio non sarebbe strumentale all'applicazione del test di prezzo.

28. Altri operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind), rilevano la possibilità di applicare una deroga per le offerte superiori alla soglia indicata, in quanto l'analisi di mercato non ha dato evidenza dell'esistenza di un segmento di mercato per la grande clientela affari. In subordine indicano una serie di condizioni che l'Autorità dovrebbe definire con precisione onde evitare incertezze e strumenti per aggirare i controlli dell'Autorità. Gli operatori condividono l'implementazione di un database contenente i contratti e richiedono che l'intervento di vigilanza su tali contratti debba essere svolto da ufficio. Inoltre richiedono che la segnalazione possa avvenire entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione del contratto.
29. Un operatore (Vodafone) non condivide l'introduzione di deroghe alla comunicazione ed alla conseguente approvazione da parte dell'autorità delle nuove offerte dell'operatore dominante in caso di procedure private con evidenza pubblica. Tale deroga potrebbe rappresentare una grave minaccia alla competitività, anche in ragione del vantaggio che dette offerte possono comportare in termini di discriminazione in relazione alla tipologia di clientela.

Le conclusioni dell'Autorità

30. In merito alla proposta di segmentazione della clientela affari presentata nello studio della società CRA International per un Telecom Italia, l'Autorità nota che già nell'ambito della consultazione indetta con delibera 410/04/CONS, lo stesso operatore, in un altro studio, aveva individuato segmenti di mercato per la clientela non residenziale in considerazione dei volumi di spesa del traffico effettuato pari a 36.000 euro identificando al di sopra di tale soglia l'utenza grandi clienti affari (GCA).

31. Nell'ambito dell'integrazione di consultazione di cui alla delibera 87/06/CONS Telecom Italia individua, sempre sulla base del livello di spesa, tre segmenti di clientela affari. L'Autorità ribadisce che l'individuazione di ulteriori segmenti di clientela, oltre a quelli individuati, discende da opportune valutazioni in merito alle elasticità della domanda delle tre fasce di clientela affari rispetto alle variazioni di prezzo del servizio.
32. Pertanto, anche sulla base di quanto è emerso dalle osservazioni degli operatori in risposta all'integrazione di consultazione di cui alla delibera n.87/06/CONS, si è ritenuto di declinare diversamente, mantenendo gli stessi criteri di valutazione, le procedure di comunicazione delle offerte tariffarie e delle offerte definite nell'ambito di selezioni pubbliche da soggetti privati. Ciò in considerazione del fatto che le prime comportano modalità di sottoscrizione dell'offerta per adesione, in cui il prezzo è assunto come dato o poco modificabile da parte del cliente, mentre nelle seconde il prezzo è guidato dalla domanda e definito dal cliente che stabilisce le condizioni del bando, (specifiche tecniche del servizio, le condizioni di fornitura ed i tempi di selezione), e le dinamiche stesse di selezione costituiscono una sorta di verifica effettuata dal mercato.
33. Anche alla luce di quanto posto nell'integrazione di consultazione, di cui alla delibera n. 87/06/CONS, si è individuato nel valore di fornitura di 500.000 euro l'anno il tetto ai fini dell'esenzione dalla comunicazione preventiva per le offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica promosse dai soggetti privati.
34. A riguardo si fa presente che il tetto precedentemente individuato e posto a consultazione era di 800.000 euro.
35. In fase di analisi si è valutato che, dato il modello di specializzazione produttivo italiano, caratterizzato dalla forte presenza di settori tradizionali e dalla prevalenza di piccole e medie imprese, fa presumere una ridotta intensità media di utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica e quindi un livello di spesa più bassa rispetto agli altri paesi europei, caratterizzati da strutture industriali di maggiori dimensioni e livello tecnologico più elevato. Si è ritenuto, pertanto, che la soglia per la deroga alla comunicazione preventiva delle offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore da parte del cliente privato potesse essere ridotta a 500.000 euro.

36. Tale decisione appare anche in linea con analoghe decisioni prese da altre autorità europee.
37. Si rileva che il valore indicato dall'Autorità non individua un segmento per la grande clientela affari, ma è definito in considerazione delle modalità e delle condizioni in cui si vengono a formare tali offerte.
38. L'Autorità prevede che l'obbligo di comunicazione per le offerte definite nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati possa avvenire nei termini e nelle condizioni indicate nel presente provvedimento. L'Autorità ha, pertanto, valutato che tale misura è compatibile con le misure previste in merito al controllo dei prezzi in capo a Telecom Italia.
39. Nelle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, di valore inferiore alla soglia indicata, permane in capo a Telecom Italia l'obbligo di comunicazione preventiva dell'offerta delle condizioni economiche praticate. Per partecipare a tali negoziazioni, Telecom Italia potrà richiedere l'approvazione preventiva delle offerte tariffarie relative a diversi profili di consumo della clientela, che l'Autorità manterrà riservate.
40. Infine, l'Autorità precisa, come osservato dal parere del Consiglio di Stato n. 598/2001 ed come osservato recentemente nella decisione del Consiglio di Stato n.1271/06 Sezione VI, che le offerte definite in occasione di gare pubbliche, pur essendo esentate dall'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità, Telecom Italia è tenuta a rispettare gli obblighi in materia di controllo dei prezzi. Pertanto, si ritiene che anche per tali offerte valgano le modalità definite per le offerte presentate in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati e superiori a 500.000 euro annui.
41. L'Autorità reputa tale misura proporzionale e necessaria alla luce delle valutazioni sul grado di concorrenza presente nei mercati in esame e ritiene che la costituzione di un database delle offerte contenente i contratti stipulati da Telecom Italia e il potere sanzionatorio di cui all'art 98 del Codice sia sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi di prezzo previsti.

(Testo della consultazione pubblica, di cui alla delibera n. 87/06/CONS)

42. L'offerta congiunta di più servizi da parte di un operatore con significativo potere di mercato può generare problemi concorrenziali in termini di prezzi, condizioni contrattuali e tecniche, con il conseguente effetto di praticare condizioni non replicabili e restringere la concorrenza. In tal senso, l'offerta congiunta di servizi da parte dell'operatore notificato non può essere consentita.
43. L'Autorità, in coerenza con quanto esplicitato nell'analisi dei mercati n.1 e n.2 (accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali), ribadisce l'orientamento di vietare all'operatore dominante l'offerta congiunta in cui i servizi siano aggregati in modo irragionevole o che sia, comunque, restrittiva della concorrenza. Tuttavia, come chiarito nel provvedimento relativo ai mercati n.1 e n.2, nel momento in cui gli operatori alternativi avranno la possibilità di proporre offerte congiunte con i servizi di accesso telefonico, a seguito dell'effettiva commercializzazione del servizio di *wholesale line rental* (WLR), i presupposti del divieto di *bundling* imposto all'operatore dominante vengono meno.
44. In ogni caso, nella circostanza di offerte congiunte di servizi di accesso telefonico e di traffico, Telecom Italia è tenuta ad aggregare i servizi in modo ragionevole e a garantire che i servizi oggetto dell'offerta congiunta siano acquistabili separatamente dal cliente finale. Inoltre, Telecom Italia, nell'ambito di offerte aggregate alla clientela, è tenuta a dare evidenza separata dei servizi regolamentati, specificando in dettaglio, per ogni servizio, le condizioni praticate alla clientela ed è tenuta a garantire la replicabilità dei singoli servizi. In tali casi, quindi, per consentire all'Autorità il controllo dei prezzi dei singoli servizi, l'operatore notificato dovrà comunicare ed evidenziare separatamente nell'offerta aggregata i prezzi e le quantità dei singoli servizi e tutte le informazioni ritenute necessarie per le opportune verifiche mediante i test di prezzo di sotto-costi e di replicabilità di ciascuno dei servizi componenti l'offerta aggregata.

3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di valutare l'offerta congiunta di servizi a traffico (a seguito della diffusione del WLR) e accesso telefonico separatamente per ciascuno dei servizi componenti il <i>bundled</i>?
--

Le osservazioni degli operatori

45. Gli operatori (Albacom, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Wind), ritengono che non sia opportuno la possibilità di consentire l'offerta aggregata per i servizi di accesso e traffico anche una volta che il WLR sarà reso disponibile da TI in quanto il WLR non sarà accessibile capillarmente in tutta Italia determinando uno sviluppo della concorrenza a macchia di leopardo. Qualora l'Autorità autorizzasse tali offerte, gli operatori propongono di sottoporre tali offerte a forme di controllo simili a quelle recentemente previste da OFCOM per BT. Infine, gli operatori ritengono che nessuna altra tipologia di aggregazione dovrebbe essere consentita tra i servizi di traffico e altri servizi (regolamentati e non).
46. Un operatore (Telecom Italia) ritiene che le offerte debbano essere valutate attraverso test di prezzo volti a verificare l'intero insieme di servizi inclusi nell'offerta *bundled* e ribadisce la necessità di una revisione dei test di replicabilità delle offerte, specie per la grande clientela affari che tenga conto della situazione in atto sul mercato.
47. Un altro operatore (Vodafone) chiede che venga definito un divieto assoluto per Telecom di offrire congiuntamente servizi fissi, mobili e a contenuto (IP-TV), utilizzando come unico strumento di fatturazione la bolletta del fisso.

Le conclusioni dell'Autorità

48. Nell'ambito dell'analisi dei mercati n.1 e n.2, l'Autorità ha osservato, che l'impossibilità per gli operatori alternativi di proporre offerte congiunte per i servizi di accesso e i servizi di traffico e, contestualmente, l'imposizione del divieto posto a Telecom Italia di commercializzare offerte congiunte per i servizi di accesso e traffico, potrebbe ostacolare lo sviluppo di offerte tariffarie innovative.
49. L'Autorità, come esposto nel documento di consultazione pubblica relativo ai mercati dell'accesso, ha ritenuto che l'offerta congiunta di servizi non rappresenti a priori un ostacolo alla concorrenza e non pre-constituisce necessariamente una lesione degli interessi del consumatore finale. Pertanto, coerentemente con quanto disposto nell'ambito del provvedimento relativo ai mercati n.1 e n.2, l'Autorità ha ritenuto, con la delibera 87/06/CONS, di sottoporre la misura relativa al controllo delle offerte aggregate tra accesso e traffico, alle valutazioni degli operatori ad integrazione di quanto stabilito con la precedente delibera 410/04/CONS.

50. Con l'introduzione di servizi quali la CS e CSP e successivamente al pieno sviluppo del WLR, l'Autorità ha rilevato la possibilità per gli operatori alternativi di essere in grado, al pari di Telecom Italia, di poter definire pacchetti tariffari per i servizi d'accesso e di traffico. Nel momento in cui gli operatori alternativi avranno la possibilità di proporre offerte congiunte, i presupposti teorici del divieto di *bundling* imposto all'operatore dominante vengono meno. Pertanto, contestualmente all'effettiva commercializzazione del servizio WLR, l'Autorità avrà modo di rimuovere il divieto di *bundling* posto in capo a Telecom Italia, conformemente allo spirito del nuovo quadro regolamentare che privilegia l'intervento sui mercati all'ingrosso.
51. In merito alla richiesta di Telecom Italia di eseguire il controllo sull'intera offerta a pacchetto, anziché sul singolo servizio, l'Autorità rimanda a quanto già detto in risposta alle domande 12-16 dell'Allegato A1, circa l'eventualità che siffatto controllo non rilevi l'esistenza di sussidi incrociati.
52. In merito all'osservazione di Vodafone di estendere il divieto di *bundling* anche alle offerte congiunte di servizi fissi, mobili o a contenuto, l'Autorità rileva che l'offerta integrata di servizi regolamentati e non, non rappresenta a priori un ostacolo alla concorrenza e non pre-constituisce necessariamente una lesione degli interessi del consumatore finale. Il *bundling* di servizi è improprio se viene utilizzato per far leva sul potere detenuto nella vendita dei servizi di traffico e imporre condizioni eccessivamente onerose anche nella vendita di altri servizi oppure se cela pratiche predatorie. L'offerta congiunta potrebbe altresì condurre a una diminuzione nella trasparenza delle condizioni economiche di offerta. D'altra parte, il consumatore potrebbe ricavare utilità dall'acquisto congiunto di beni, nella misura in cui beneficia di migliori condizioni economiche e di una maggiore facilità di acquisizione dei servizi.
53. In conclusione, fermo restando la possibilità di offrire congiuntamente servizi di accesso telefonico e servizi di traffico, a seguito dell'effettiva commercializzazione del servizio di WLR, l'Autorità ritiene che il tema della regolamentazione di offerte integrate prescinda il perimetro di analisi del presente provvedimento e che, pertanto, vadano analizzate nell'ambito di un apposito procedimento. L'Autorità intende, infatti, avviare un'indagine conoscitiva in merito alle offerte integrate fisso-mobile, al fine di valutare il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali nell'offerta integrata dei servizi di telefonia fissa e mobile.